

**COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA***PROVINCIA DI PADOVA*

Piazza G. Marconi, 57 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) / C.F. e P. I.V.A. 00698340288

Tel. 049/9579111 - Fax 049/9539042 – PEC: comune@pec.comune.bagnoli.pd.it**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE****Numero 53 Del 20-08-2020**

Oggetto: MODIFICA DEL PIANO OCCUPAZIONALE 2020 IN ADEGUAMENTO AL DM 17/03/2020 - MISURE PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEI COMUNI

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di agosto alle ore 10:10, presso questa Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Milan Roberto	Sindaco	Presente
Ruzzon Matteo	Vice Sindaco	Presente
Angeli Massimo	Assessore	Presente
Angeli Ilaria	Assessore	Assente
Pinato Pamela	Assessore	Assente

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor Milan Roberto in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Reffo Ersilio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Oggetto: MODIFICA DEL PIANO OCCUPAZIONALE 2020 IN ADEGUAMENTO AL DM 17/03/2020 - MISURE PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEI COMUNI

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

CONSIDERATO che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018;

CONSIDERATO che tali linee di indirizzo prevedono che: *“la dotazione organica si risolve in valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile.....e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa di personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”*;

VISTA la delibera della C.C. per la Puglia n. 111/2018 la quale detta importanti indicazioni per la redazione dei Piani triennali di fabbisogno di Personale;

RILEVATO, dalla suddetta delibera, che per la verifica del limite di spesa di personale è necessario fare riferimento al dato degli impegni;

RILEVATO che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., (media triennio 2011-2013) è pari a Euro 476.327,93, la quale al netto dell'I.R.A.P. ammonta ad €. 448.067,21;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

VISTA la delibera di Giunta n. 77 del 12.12.2019 con la quale si rileva che non emergono situazioni di personale in esubero o eccedente ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

RILEVATO che l'eventuale modifica dei piani di fabbisogno in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

RITENUTO NECESSARIO procedere alla modifica del piano occupazionale 2020 a seguito dei nuovi vincoli assunzionali introdotti dall'art 33 c. 2 del DL 34/2019, i quali trovano applicazione a decorrere dal 24.04.2020, a seguito dell'emanazione del DM 17.03.2020 del Dipartimento della funzione Pubblica, nonché a seguito delle modifiche alla consistenza del personale in servizio dovute alla cessazione di personale avvenuta in data successiva all'approvazione dell'ultimo piano occupazionale;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al “pareggio di bilancio”);

VERIFICATI inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ha rispettato il Patto di Stabilità nell'anno 2019 ed ha inviato nei termini prescritti la relativa certificazione (art. 1, comma 707, 2° periodo, della L. n. 208/2015, art. 76, comma 4, D.L. 112/2008, delibera Corte dei Conti Sardegna n. 70/2015, delibera Corte dei Conti Puglia n. 111/2016); - ha approvato con Delibera di giunta Comunale n. 151 del 3/12/2019 il Piano triennale di azioni positive 2017/2019 in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

DATO ATTO che l'Ente non è tenuto al collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. n. 68/1999 e s.m.i. in quanto non ha in organico più di 15 dipendenti;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 87 del 28.11.2008, modificato con deliberazione n. 110 del 28.12.2010;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. 21.05.2018;

DATO ATTO che l'art. 11-bis comma 2 del D.L. 135/2018 ha introdotto la possibilità, per i Comuni senza dirigenza, di incrementare le risorse destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di P.O. senza tener conto delle limitazioni al salario accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017, purché tali incrementi siano imputatati alle quote assunzionali disponibili;

CONSIDERATO che la scrivente amministrazione ritiene di valersi di tale facoltà per incrementare il valore delle P.O. per effetto del CCNL 21/5/2018, da valutarsi a seguito di pesatura e ridefinizione;

RICHIAMATA in merito la Deliberazione n. 104/2020/PAR *del 27 luglio 2020* Corte Dei Conti Sezione Regionale Di Controllo Per il Veneto;

ACQUISITO il favorevole parere tecnico e contabile reso dal Responsabile del Servizio ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 (**allegato "B"**);

DATO ATTO che del contenuto del presente provvedimento verrà fornita informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

CON voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

1. MODIFICARE il piano occupazionale 2020, al fine di adeguarlo alla modifica della consistenza del personale in servizio, avvenute in data successiva all'ultima modifica apportata allo stesso con delibera n. 77 del 12.12.2019, ma soprattutto al fine di definire le capacità assunzionali dell'Ente a seguito dei nuovi vincoli in materia introdotti dall'art 33 c. 2 del DL 34/2019, i quali trovano applicazione a decorrere dal 24.04.2020, a seguito dell'emanazione DM 17.03.2020 del Dipartimento della funzione Pubblica.
2. APPROVARE l'allegato Piano occupazionale 2020 (**allegato "A"**), nel quale si procede alla programmazione della spesa per nuove assunzioni, da effettuarsi nell'anno 2020 e si da atto del rispetto dei vincoli assunzionali e finanziari e degli equilibri di finanza pubblica.
3. PREVEDERE il seguente Piano occupazionale 2020 a modifica di quello approvato con la citata Delibera di Giunta n. 77 del 12.12.2019:

Personale	assunzione	CAT	PROCEDURA DI RECLUTAMENTO
ECONOMICO-FINANZIARIA-SEGRETARIA-SERVIZI GENERALI			
Segretario Comunale classe "B"	convenzione 50%	---	Convenzione - Ente capofila
GESTIONE DEL TERRITORIO			
Istruttore Tecnico	par-time 18/36	C1	CONCORSO PUBBLICO - UTILIZZO GRADUATORIA
Collaboratore Tecnico	tempo pieno	B3	CONCORSO PUBBLICO - UTILIZZO GRADUATORIA
SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA			
Istruttore amministrativo e di biblioteca	tempo pieno	C1	CONCORSO PUBBLICO -

4. PUBBLICARE il presente piano in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
5. TRASMETTERE il presente piano alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.
6. DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.



COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA
(Provincia di Padova)

area economico finanziaria - segreteria

PIANO OCCUPAZIONALE 2020

(Art. 6 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165)
(D.M 17.03.2020)

CONSISTENZA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

La dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i. (media triennio 2011-2013) è pari a Euro 476.327,93, la quale al netto dell'I.R.A.P. ammonta ad €. 448.067,21.

RIMODULAZIONE DELLA CONSISTENZA DI PERSONALE

Nell'ambito del tetto finanziario massimo potenziale, l'Ente procede a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali.

La spesa relativa al personale in servizio, in base a quanto certificato nell'ultimo Rendiconto approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 27/06/2020, risulta pari ad € 379.943,62 la quale al netto dell'I.R.A.P. ammonta ad €. 357.699,39

MODIFICA DEL PIANO OCCUPAZIONALE 2020

1. PREMESSA

Al fine di assolvere al meglio i compiti istituzionali, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa di personale, si procede alla modifica del piano occupazionale 2020 al fine di adeguarlo alla modifica della consistenza del personale in servizio, avvenute in data successiva all'ultima modifica apportata allo stesso con delibera G.C. n. 77 del 12.12.2019, ma soprattutto al fine di definire le capacità assunzionali dell'Ente a seguito dei nuovi vincoli in materia introdotti dall'art. 33 c. 2 del DL 34/2019, i quali trovano applicazione a decorrere dal 24.04.2020, a seguito dell'emanazione DM 17.03.2020 del Dipartimento della funzione Pubblica.

2. VINCOLI IN MATERIA DI ASSUNZIONI

Restano fermi i seguenti vincoli:

- a. aver adempiuto alle previsioni in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017 (art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001);
- b. aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2011 (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001);
- c. aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);
- d. aver approvato il Piano delle Performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 150/2009); per gli Enti Locali, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed il Piano della Performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 sono unificati organicamente nel PEG (art. 169, comma 3-bis, D.Lgs. n. 267/2000);
- e. aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (commi 557 e seguenti della L. n. 296/2006);
- f. aver rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché il termine di 30 gg. dal termine di legge per la loro approvazione per il rispettivo invio alla BDAP (il vincolo permane fino all'adempimento);
- g. aver inviato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato, la certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio nell'anno precedente (solo per l'anno 2018, entro l'1/04/2019)

h. aver adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati (art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 185/2008); il divieto di assunzione si applica fino al permanere dell'inadempimento.

Per quanto riguarda i vincoli di cui alle lett b) c) e d) si specifica che:

- > Con delibera di Giunta n. 77 del 12.12.2019, si rileva che non emergono situazioni di personale in esubero o eccedente ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- > il Piano triennale delle azioni positive per il triennio 2020 - 2022 è stato approvato con deliberazione G.C. n. 83 del 12/12/2019 e verrà aggiornato prima della sua scadenza;
- > allo stato attuale non vi sono richieste inevase di certificazioni ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D. L. n. 185/2008.

Si dà atto altresì di:

- **aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale** (commi 557 e seguenti della L. n. 296/2006);
- **aver rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto**, nonché i trenta giorni dal termine di legge per la loro approvazione per il rispettivo invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. n. 196/2009 (secondo le modalità di cui al D.M. 12/05/2016).

3. FACOLTA' ASSUNZIONALI

VISTO il comma 2 dell'art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: *“i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”*.

CONSIDERATO CHE gli artt. 3 e 4 del DM 17.03.2020, in attuazione di quanto suddetto, individuano le fasce demografiche e i relativi valori soglia di massima spesa di personale consentita, rispetto alle entrate correnti;

DATO ATTO CHE questo Ente risulta compreso nella fascia “d” (Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti) con un valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti pari al **27,20%**;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 2 del DM 17.03.2020 definisce:

“a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata”.

DATO ATTO CHE, per questo Ente, il rapporto tra spese di personale e la media delle entrate

correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità, è pari al **14,70%** come da seguente prospetto:

DEFINIZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (D.M. 17.03.2020)	ANNO	VALORE	FASCIA
Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno	2020		
Popolazione al 31 dicembre	2019	3.471	d)
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (al netto di IRAP)	2019	357.699,39	
Spesa di personale - rendiconto 2018 (al netto di IRAP)	2018	314.019,45	
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio	2017	2.585.132,18	
	2018	2.679.408,70	
	2019	2.240.413,52	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		2.501.651,47	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		67.670,00	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		2.433.981,47	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		14,70%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 art. 4 D.M. 17.03.2020	(b1)		27,20%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 art. 6 D.M. 17.03.2020	(b2)		31,20%
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (a) < o = (b1))	(c)	304.343,57	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 art. 5 D.M. 17.03.2020	2020		19,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2	(d)	59.663,70	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)	59.663,70	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)	373.683,15	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)	60.013,83	
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	119.677,53	
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	(h)	119.677,53	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2020	433.696,98	

NOTA BENE:

Se (a) è maggiore di (b1) ma è inferiore a (b2), non è consentito aumentare la spesa di personale oltre il limite del 2018.

Se (a) è maggiore di (b1) e maggiore di (b2), l'ente deve ridurre progressivamente il rapporto spese / entrate correnti.

Se (c) è maggiore di (d), l'incremento di spesa (e) non può essere superiore a (d).

(f) è dato dalla somma della spesa di personale rendiconto 2018 + (e).

Se (e+g) > (c), l'aumento di spesa è pari a (c), altrimenti esso è pari a (e+g).

VISTO il c. 2 dell'art. 4 del DM anzidetto il quale stabilisce che: “ *I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica*”,

PRESO ATTO CHE è comunque previsto un incremento annuale della spesa, in quanto l'art. 5 del DM 17.03.2020 prevede che: “*In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1*”;

CONSIDERATO CHE, in base a quanto suddetto, questo Ente si colloca nella fascia “f” della tabella 2 dell'art. 5 e fino all'anno 2024 può incrementare la spesa di personale dell'anno 2018 in base alle seguenti percentuali:

	2020	2021	2022	2023	2024
PERCENTUALE DI INCREMENTO	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%

DATO ATTO, pertanto, che la percentuale di incremento consentita per l'anno 2020 è pari al 19% della spesa registrata nell'anno 2018, pari ad € 314.019,45 e di conseguenza questo Ente può incrementare di € 59.663,70 il limite di spesa per il personale, oltre ai residui assunzionali dei 5 anni precedenti (art. 5 comma 2), può incrementare la spesa per assunzioni di personale fino ad € **119.677,53** (€ 60.013,83 di resti assunzionali + € 59.663,70 di incremento annuo della spesa di personale) per un totale di spesa da applicare nell'anno 2020 di €. 433.696,98;

RITENUTO NECESSARIO dare atto delle seguenti assunzioni a tempo indeterminato definite

nel rispetto dell'obbligo imposto dall'art. 34 bis del D. Lgs 165/2001, in base alla previgente normativa assunzionale, che vengono espressamente fatte salve, come previsto dalla circolare esplicativa del Ministro della Pubblica Amministrazione:

Personale	CAT.	PROCEDURA DI RECLUTAMENTO	SPESA
GESTIONE DEL TERRITORIO			
Istruttore Direttivo Tecnico	tempo pieno	D4	Nuova assunzione espletata a seguito di MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI (Prevista nel PFP 2019 conclusa nel 2020)
			Totale spesa tabellare
			oneri riflessi esclusa IRAP
			Totale Spesa

ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

L'Ente non è tenuto al collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. n. 68/1999 e s.m.i. in quanto non ha in organico più di 15 dipendenti.

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DA EFFETTUARSI

TENUTO CONTO delle seguenti cessazioni di personale già intervenute e previste in corso d'anno:

Personale	CAT	CESSAZIONE	SPESA
GESTIONE DEL TERRITORIO			
Istruttore Tecnico	tempo pieno	C1	MOBILITA' VOLONTARIA
Collaboratore Tecnico	tempo pieno	B8	DIMISSIONI VOLONTARIE
SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA			
Istruttore Direttivo	tempo pieno	D2	DIMISSIONI VOLONTARIE
			Totale spesa tabellare
			oneri riflessi esclusa IRAP
			Totale Spesa

PRESO ATTO che la circolare esplicativa emanata dal Ministro per la Pubblica amministrazione chiarisce che l'art. 14, comma 7, del DL n. 95/2012, secondo cui *"le cessazioni dal servizio per processi di mobilità ...non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over, deve ritenersi non operante per i comuni che siano pienamente assoggettati alla vigenza della disciplina fondata sulla sostenibilità finanziaria;*

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, prevedere le seguenti assunzioni da effettuarsi nel corso dell'anno 2020:

Personale	assunzione	CAT	PROCEDURA DI RECLUTAMENTO	SPESA
ECONOMICO-FINANZIARIA-SEGRETERIA-SERVIZI GENERALI				
Segretario Comunale classe "B"	convenzione 50%	---	Convenzione - Ente capofila	71.042,61
GESTIONE DEL TERRITORIO				
Istruttore Tecnico	par-time 18/36	C1	CONCORSO PUBBLICO UTILIZZO GRADUATORIA	11.019,70
Collaboratore Tecnico	tempo pieno	B3	CONCORSO PUBBLICO UTILIZZO GRADUATORIA	20.652,45
SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA				
Istruttore amministrativo e di biblioteca	tempo pieno	C1	CONCORSO PUBBLICO UTILIZZO GRADUATORIA	22.039,41
				Totale spesa tabellare
				oneri riflessi esclusa IRAP
				Totale Spesa

6. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

PRESO ATTO CHE la spesa per assunzione di personale a tempo determinato è riferita agli incarichi per attività lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557 L. 311/2004.

RISPETTO DEI VINCOLI FINANZIARI - EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA

La spesa derivante dalle assunzioni suddette, nell'anno 2020, viene così distinta:

SPESA PER ASSUNZIONI 2020	MINORE SPESA PER CESSAZIONI 2020	INCREMENTO SPESA PERSONALE 2020
194.459,66	88.739,70	105.719,96

RISCONTRATO CHE tale incremento programmato per il 2020 rientra nel limite complessivo consentito di € **119.677,53** determinato in conformità alla vigente disposizione normativa e come in precedenza evidenziato;

SI DATO ATTO infine che:

- la programmazione del piano occupazionale 2020 rispetta i vincoli di finanza pubblica previsti dalla normativa vigente;
 - questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che non risulta essere strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUEL, in quanto dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario, come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo rendiconto.
-

Comune di BAGNOLI DI SOPRA
Provincia di Padova
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Verbale n. 10/2020

D.M. 17 MARZO 2020: MISURE PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITÀ ASSUNZIONALI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEI COMUNI. AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022.

L'organo di revisione economico finanziaria, dott. Giovanni Dainese ha esaminato, per esprimere il proprio parere, alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 12.08.2020 relativa all'oggetto.

Visto

- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75
- la normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016, D.L. 50/2017 convertito in legge 96/2017 (decreto Enti locali), l'articolo 14-bis del D.L. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, che estende ad un quinquennio l'arco temporale di riferimento sul quale calcolare in modo cumulativo il valore dei margini assunzionali;

Dato atto che in data 27/04/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 il decreto 17 marzo 2020 che dispone in merito alle nuove modalità di assunzioni di personale negli enti locali a decorrere dal 20/04/2020 in attuazione dell'articolo 33 del DI 34/2019 convertito dalla legge 58/2019;

Preso atto della proposta di deliberazione resa dal responsabile del Servizio Economico finanziario è evidenziato in allegato a) il rapporto calcolato ai sensi del Dpcm 17/03/2020 tra il volume della spesa di personale e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio è pari a 14,70% ed è compreso entro il limite della prima soglia;

Preso atto altresì che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato DM 17 aprile 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Ritenuto che il nuovo sistema di computo degli spazi assunzionali superi il principio del turn over e della neutralità della mobilità e che pertanto sia possibile effettuare assunzioni a tempo indeterminato purché non vengano superati i limiti determinati dai valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti al netto del FCDE (delibera Corte Conti Emilia Romagna 32/2020/par);

Considerato che dall'esame dei suddetti documenti si evince, segnatamente, l'intenzione dell'Ente di procedere al programma di assunzioni dettagliato nell'allegato a) alla proposta di deliberazione, recante lo schema di dotazione organica dell'Ente secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018;

VERIFICATO CHE

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale con delibera G.C. n. 77 del 12.12.2019, e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- l'ente ha rispettato gli obiettivi del Pareggio di bilancio per gli esercizi 2018 e 2019, e per il bilancio di previsione 2020-2022. permane il rispetto degli obiettivi;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari ad Euro 476.327,93, la quale al netto dell'I.R.A.P. ammonta ad €. 448.067,21 e che la spesa di personale di cui al c.557 - art. 1 - L.296/2006 per l'anno 2020 si mantiene in diminuzione rispetto al valore medio del citato triennio 2011-2013;
- dispone di una capacità assunzionale sufficiente all'attuazione del programma di assunzioni previsto nella presente delibera, secondo i calcoli elaborati ai sensi della normativa citata in premessa, come da prospetto esplicativo trasmesso.

Per tutto quanto sopra espresso,

Formula PARERE FAVOREVOLE alla proposta di delibera GC n. 55 del 12.08.2020 ad oggetto: "MODIFICA DEL PIANO OCCUPAZIONALE 2020 IN ADEGUAMENTO AL DM 17/03/2020 - MISURE PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITÀ ASSUNZIONALI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEI COMUNI"

Raccomanda, inoltre, che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2020/2022, e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Rovigo, li 12/08/2020

Il Revisore Contabile
Dott. Giovanni Dainese



PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Regolarita' tecnica	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO F.F. a norma del T.U.E.L. 267/00	Oggetto: MODIFICA DEL PIANO OCCUPAZIONALE 2020 IN ADEGUAMENTO AL DM 17/03/2020 - MISURE PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEI COMUNI Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole Data 12-08-20 Il Responsabile del servizio F.to Osti Michelangelo

Regolarita' contabile	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO F.F. a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole Data 12-08-20 Il Responsabile del servizio F.to Osti Michelangelo

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Milan Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Reffo Ersilio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 27-08-2020

IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 20-08-2020

IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la sujestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.

Lì, 06-09-2020

IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo

Copia conforme all'originale.

Bagnoli di Sopra, li 27-08-2020

IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo